

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 425-B

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARONIA, CORTESE PASQUALE, COTELLESA, CUCCO, CAVALLOTTI, VOLPE,  
MARTINO GAETANO, ANGELINI LUDOVICO, MESSINETTI, CHIAROLANZA,  
BERARDI, BARBERI SALVATORE, DE MARIA, BORSELLINO, CERAVOLO,  
RIVA, TRABUCCHI**

**APPROVATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, EMIGRA-  
ZIONE, COOPERAZIONE, PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE, ASSISTENZA  
POST-BELLICA, IGIENE E SANITÀ PUBBLICA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 15 ottobre 1954*

**MODIFICATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ)  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 10 novembre 1954 (Stampato n. 768)*

Contributo annuo di lire 16.180.000  
a favore del « Centro internazionale radio-Medico » (C. I. R. M.)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 18 novembre 1954*

### TESTO

APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### ART. 1.

A favore del « Centro Internazionale Ra-  
dio-Medico » (CIRM), ente che presta assi-  
stenza radio-aero-navale sanitaria ai marit-  
timi italiani ed esteri in navigazione, alle  
popolazioni delle piccole isole del Mediter-

### TESTO

APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### ART. 1.

A favore del Centro internazionale radio-  
medico (C. I. R. M.), ente che presta assi-  
stenza sanitaria a mezzo radio ai marittimi  
italiani ed esteri in navigazione, alle popola-  
zioni delle piccole isole del Mediterraneo ed a

raneo ed a tutti i passeggeri delle linee aeree civili internazionali transcontinentali, è concesso un contributo annuo di lire 16.180.000.

ART. 2.

Alla copertura delle spese provvederanno il Ministero della marina mercantile e l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

ART. 3.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

tutti i passeggeri delle linee aeree civili internazionali trascontinentali, è concesso un contributo annuo di lire 16.180.000 che farà carico allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1953-54 — Capitolo 37 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

ART. 2.

Alla copertura della spesa sarà provveduto mediante contributi a carico degli armatori di navi di tonnellaggio non inferiore a 500 tonnellate, non obbligati per legge a tenere personale sanitario a bordo, nonché dei concessionari di linee aeree internazionali.

La misura e le modalità di applicazione e di riscossione dei contributi predetti e le norme eventualmente necessarie per l'applicazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.